

AREA IV[^] - S.U.A.P.

ORDINANZA SINDACALE N. 119 del 10.12.2010

Oggetto: DISCIPLINA DEGLI ORARI DEGLI ESERCIZI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO IN SEDE FISSA.

IL SINDACO

VISTO l'art. 55 del vigente Testo Unico Commercio della Regione Marche (L.R. 27/ /2009 e s.m.i.) in materia di orari degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa;
VISTO che, ai sensi dell'ottavo comma del suddetto art. 55 del T.U.Commercio, occorre, ogni anno, disciplinare rideterminando gli orari e le relative deroghe per detti esercizi, in conformità alle vigenti normative;

VISTA la precedente ordinanza in materia (n. 105 del 15/12/2009):

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000;

SENTITO il parere delle organizzazioni delle imprese del commercio, dei lavoratori dipendenti e dei consumatori maggiormente rappresentative a livello regionale;

DI CONCERTO con i Comuni limitrofi;

ORDINA

L'orario di apertura al pubblico degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa operanti nel territorio comunale è determinato e regolamentato come segue:

ART. 1 - ORARIO GIORNALIERO

Su tutto il territorio comunale gli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa debbono rispettare i seguenti limiti giornalieri:

- apertura: dalle ore 07.00 (dalle ore 06.00 per i soli panifici)
- chiusura: entro le ore 22.00 (entro le ore 24.00 nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre).

Nel rispetto di tali limiti l'esercente può liberamente scegliere e fissare l'orario di apertura al pubblico del proprio esercizio, fino a un massimo di tredici ore giornaliere di apertura (quindici ore giornaliere nei mesi di giugno, luglio, agosto e settembre); tale scelta può anche prevedere orari di apertura differenziati per i vari giorni della settimana.

ART. 2 – CHIUSURA INFRASETTIMANALE

E' rimessa alla libera scelta dell'esercente la possibilità di effettuare la chiusura infrasettimanale dell'esercizio (anche per uno o più giorni della settimana).

ART. 3 – ORARIO NOTTURNO

Il Sindaco, previa presentazione di specifica richiesta e su parere preventivo e obbligatorio del Comitato di Quartiere, autorizza l'esercizio dell'attività in orario notturno per un solo esercizio di vicinato del settore alimentare o misto ubicato nel centro urbano.

L'autorizzazione può essere concessa, per i periodi complessivamente non superiori a mesi sei durante l'intero arco dell'anno, anche ad attività localizzate nelle frazioni.

ART. 4 – DEROGHE PER L'ANNO 2011

Per l'anno 2011, è obbligatoria la chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa nei giorni domenicali e festivi, ad eccezione di quelli sotto indicati, nei quali l'apertura degli esercizi stessi è facoltativa:

- a):
- | | | |
|---|-------------|-------------------------|
| - | 02 gennaio | domenica |
| - | 06 gennaio | "Epifania" |
| - | 09 gennaio | domenica |
| - | 16 gennaio | domenica |
| - | 23 gennaio | domenica |
| - | 17 aprile | domenica "delle Palme" |
| - | 08 maggio | domenica |
| - | 03 luglio | domenica |
| - | 10 luglio | domenica |
| - | 17 luglio | domenica |
| - | 24 luglio | domenica |
| - | 01 novembre | "Ogni Santi" |
| - | 06 novembre | domenica |
| - | 13 novembre | domenica |
| - | 20 novembre | domenica |
| - | 27 novembre | domenica |
| - | 04 dicembre | domenica |
| - | 08 dicembre | "Immacolata Concezione" |
| - | 11 dicembre | domenica |
| - | 18 dicembre | domenica |
- b): tre domeniche o festivi a scelta dell'esercente, fatto salvo quanto previsto al successivo art. 5 (secondo comma);
- c): in concomitanza con fiere e mercati locali, se e come appositamente previsto nei relativi atti istitutivi (solo ed esclusivamente per le vie del territorio comunale direttamente interessate dalle fiere stesse).

Della scelta dell'esercente di tenere aperto il proprio esercizio in tali giornate deve esserne data preventiva informazione al pubblico nei modi di cui al successivo art. 6.

Nel solo caso previsto dal precedente punto b) deve anche essere preventivamente inviata idonea comunicazione al Sindaco.

Ai soli fini del presente articolo, il giorno 08 maggio (festa del Patrono), in tutti i casi in cui non cade di domenica, non viene considerato "giorno festivo".

ART. 5 - OBBLIGO DI CHIUSURA/APERTURA

In caso di concomitanza di più di due giorni festivi consecutivi, gli esercizi con attività prevalente del settore alimentare devono garantire l'apertura antimeridiana in almeno uno di tali giorni festivi.

E' sempre, ed in ogni caso, obbligatoria la chiusura degli esercizi di commercio al dettaglio in sede fissa e delle attività di panificazione nei seguenti giorni festivi: Capodanno, Pasqua, 25 Aprile, 1° Maggio, Natale e S.Stefano.

ART. 6 – PUBBLICITA' DEGLI ORARI DI VENDITA

L'esercente ha l'obbligo di rendere noto al pubblico l'orario giornaliero prescelto per l'apertura del proprio esercizio, nonché gli eventuali giorni di chiusura infrasettimanale e di apertura domenicale e festiva (se effettuati), mediante cartello, od altro simile mezzo, collocato in modo che sia ben visibile dall'esterno dell'esercizio stesso.

ART. 7 – PARTICOLARI ATTIVITA' DI VENDITA

I titolari delle seguenti tipologie di esercizi: le rivendite di quotidiani e periodici (punti vendita esclusivi), le gelaterie e le gastronomie, le rosticcerie e le pasticcerie, gli esercizi specializzati nella vendita di generi di monopolio, dolci, bevande, fiori, piante ed articoli per giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti d'antiquariato, stampe, cartoline, art. ricordo ed artigianato locale, qualora le attività di vendita siano svolte in maniera esclusiva o prevalente sono autorizzati a praticare per tutto l'anno l'orario ritenuto più idoneo.

Il requisito della specializzazione sussiste quando almeno l'80% della superficie di vendita dell'esercizio è destinata alla vendita delle merceologie sopra indicate.

Il requisito della prevalenza sussiste quando il volume d'affari derivante dalla vendita delle merceologie sopra indicate supera l'indice del 50% del volume d'affari totale.

I titolari degli esercizi di cui al comma 1 sono tenuti ad autocertificare al Comune il possesso di tali requisiti, entro 30 giorni dall'inizio dell'attività (per i nuovi esercizi), oppure tempestivamente nel momento in cui iniziano a sussistere i requisiti stessi (per gli esercizi preesistenti).

Le rivendite di quotidiani e periodici (punti vendita non esclusivi) seguono obbligatoriamente l'orario dell'esercizio a cui sono abbinati.

Gli esercizi commerciali operanti all'interno delle aree di servizio degli impianti di distribuzione dei carburanti per autotrazione seguono l'orario del relativo impianto di distribuzione carburante.

ART. 8 – ATTIVITA' DI PANIFICAZIONE

L'attività di panificazione (produzione di pane) non può essere esercitata nei giorni domenicali e festivi; in deroga a tale obbligo, è comunque concessa la facoltà di panificare nelle stesse giornate indicate nel precedente art. 4.

Dal 15 giugno al 15 settembre e dal 1 dicembre al 31 gennaio deve essere assicurata la fornitura agli esercizi di vendita, scuole, ospedali, enti di assistenza e simili.

Le chiusure temporanee per riposo annuale potranno essere effettuate previa comunicazione da inviare al Sindaco che assicuri quanto previsto al punto precedente.

L'orario delle attività di panificazione è libero ed è rimesso alla libera determinazione del panificatore, mentre l'orario dell'attività di vendita al pubblico segue le precedenti norme riguardanti gli esercizi commerciali.

ART. 9 – CHIUSURE PER RIPOSO ANNUALE

Il Comune, al fine di evitare difficoltà di approvvigionamento ai consumatori nel periodo luglio-agosto, può promuovere opportune iniziative affinché la chiusura facoltativa degli esercizi del settore alimentare e misto sia temporalmente graduata e territorialmente scaglionata.

Fermo restando quanto previsto al comma precedente la chiusura per riposo annuale non è soggetta a comunicazione. L'eventuale chiusura dovrà essere portata a conoscenza del pubblico con un cartello ben visibile dall'esterno dell'esercizio indicante il periodo di chiusura.

Art. 10 – CASI DI EMERGENZA

In casi di emergenza connessi con il traffico o con l'inquinamento atmosferico o acustico o qualora si verificano circostanze straordinarie e che determinino particolari necessità dell'utenza, il Sindaco può modificare, per la durata di tale periodo di emergenza, gli orari degli esercizi commerciali.

ART. 11 – SANZIONI

Le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 500,00 a Euro 3000,00, ai sensi dell'art. 59, comma 2, del vigente T.U.Commercio della Regione Marche. Nel caso in cui la medesima violazione sia commessa due volte nel corso di tre anni solari, viene disposta, mediante ordinanza, la sospensione dell'attività di vendita per un periodo da cinque a venti giorni, anche se si è provveduto al pagamento della sanzione pecuniaria mediante oblazione.

ART. 12 - ENTRATA IN VIGORE

La presente ordinanza entra in vigore dal 01 gennaio 2011.

Gli Agenti ed Ufficiali della forze dell'ordine sono incaricati di vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

ART. 13 – DISPOSIZIONI FINALI

Sono abrogate le precedenti disposizioni comunali in materia ed ogni altra disposizione comunale contraria.

f.to: IL SINDACO
 Avv. Francesco Coppari